



Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle PMI



Una proposta CNA per migliorare l'efficacia delle detrazioni per lavori edili

**La "trasformazione" della detrazione fiscale in credito
d'imposta per convertire la rendita decennale in
finanziamento immediato**

Sommario

| | |
|---|----|
| Abstract | 3 |
| 1. Andamento delle spese sostenute da cittadini ed imprese tra gennaio 2011 e maggio 2015, in relazione alla misura della detrazione riconosciuta..... | 5 |
| 2. Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici: incentivi alla crescita e maggiori entrate tributarie..... | 11 |
| 3. Le detrazioni intese come riduzioni del prezzo sostenuto per le ristrutturazioni delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici..... | 14 |
| 4. La proposta: la “portabilità” della detrazione fiscale per convertire la rendita decennale in finanziamento immediato..... | 15 |
| 5. La struttura della nuova agevolazione ed i problemi di evidenza della “spesa fiscale” nel bilancio dello Stato..... | 21 |
| Appendice tecnica | 24 |
| 1) I tassi di interesse (TAEG) applicati da alcuni istituti di credito sui mutui contratti per la ristrutturazione delle abitazioni..... | 25 |
| 2) Analisi schematica delle discipline emanate nel tempo in materia di detrazioni fiscali sugli investimenti per la ristrutturazione delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici..... | 26 |
| Appendice statistica | 34 |
| 1) Analisi dinamica delle spese per le ristrutturazioni delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici (2011 – marzo 2015)..... | 35 |
| 2) Valore delle spese sostenute nei diversi..... | 39 |
| mesi (anni 2011 marzo 2015)..... | 39 |
| 3) variazione mensile delle spese rispetto al mese..... | 45 |
| precedente (anni 2011 marzo 2015)..... | 45 |
| 4) Variazione mensile delle spese rispetto allo stesso..... | 50 |
| mese anno precedente (anni 2011 marzo 2015)..... | 50 |

Abstract

Nei primi otto mesi del 2015, le spese sostenute dalle famiglie e dalle imprese per la ristrutturazione delle abitazioni e la riqualificazione energetica degli edifici sono sostanzialmente in linea con quelle sostenute negli stessi mesi dello scorso anno, avendo già raggiunto la cifra complessiva di circa 15 miliardi di euro.

| Mesi | 2015 | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| | Val. in mln di euro | | Differenza mese precedente | | Differenza mese anno precedente | |
| Valore medio | ND | ND | valore | % | valore | % |
| gennaio | 1.235 | - 3.523 | -156,1% | - | 290 | -19,0% |
| febbraio | 1.495 | 259 | 21,0% | - | - | 0,0% |
| marzo | 1.815 | 320 | 21,4% | 76 | 4,4% | |
| aprile | 1.845 | 31 | 1,7% | 15 | 0,8% | |
| maggio | 1.998 | 153 | 8,3% | 76 | -3,7% | |
| giugno | 2.288 | 290 | 14,5% | 92 | 4,2% | |
| luglio | 2.852 | 564 | 24,7% | 15 | -0,5% | |
| agosto | 1.815 | - 1.037 | -36,4% | - | 15 | -0,8% |
| settembre | - | - | - | - | - | - |
| ottobre | - | - | - | - | - | - |
| novembre | - | - | - | - | - | - |
| dicembre | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 15.342 | - | - | 213,50 | -1,37% | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

In particolare, considerando gli investimenti effettuati sino al mese di agosto 2015, la riduzione, rispetto agli stessi mesi del 2014, è pari a soli 214 milioni di euro, ossia appena l'1,37% in meno rispetto a quelli registrati nei primi otto mesi del 2014.

Dalle analisi emerge, pertanto, in modo evidente che esiste una relazione tra la spesa per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, effettuata da famiglie ed imprese, con la misura delle detrazioni fiscali concesse.

In particolare, risulta che la combinazione tra la misura del 50% applicata sulle spese per la ristrutturazione delle abitazioni e del 65% per la riqualificazione energetica costituisce un equilibrio ottimale che deve essere assolutamente mantenuto, a meno di ripercussione sulla domanda dei servizi edili.

Pertanto, oltre a rendere stabili le agevolazioni nella disciplina e misura attuale e ad estenderle anche alle ristrutturazioni ordinarie delle abitazioni, serve un ulteriore cambiamento di passo per coniugare, insieme, le esigenze:

- 1) delle famiglie e delle imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento degli investimenti per le ristrutturazioni delle abitazioni o per la riqualificazione energetica degli edifici;

- 2) dei titolari di reddito di pensione e di lavoro dipendente incapienti ovvero titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo privi del sostituto d'imposta, quale richiesta di equità di fronte alla effettiva fruibilità delle detrazioni fiscali;
- 3) delle imprese edili rispetto alla carenza della domanda di servizi, messe in ginocchio dalla crisi del mercato immobiliare inserita in un contesto di crisi economica più generale.

Per coniugare insieme tutte queste esigenze occorrerebbe trasformare la natura delle detrazioni fiscali connesse ai lavori edili in credito d'imposta cedibile con le stesse percentuali e con la stessa disciplina e limiti. Cessione che, tuttavia, deve essere effettuata dalla famiglia che effettua l'investimento direttamente all'istituto di credito. La cessione del credito al settore bancario di una rendita certa e garantita dallo Stato per 10 anni consente alle famiglie e alle imprese di ottenere una somma di denaro immediata, utile per finanziare proprio l'investimento sulla propria abitazione o sull'immobile dell'impresa, per cui si ha diritto all'agevolazione fiscale.

| Detrazione investimenti ristrutturazione di abitazioni al 50% in 10 anni | | | | Detrazione investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici al 65% in 10 anni | | | | Considerando il tasso fisso mediamente praticato dalle banche per l'erogazione dei mutui per la |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Anni | Rata per 100 euro | Valore attuale della rata | % investimento finanziato | Anni | Rata per 100 euro | Valore attuale della rata | % investimento finanziato | |
| 1 | 5 | 4,85 | | 1 | 6,5 | 6,31 | | |
| 2 | 5 | 4,71 | | 2 | 6,5 | 6,12 | | |
| 3 | 5 | 4,57 | | 3 | 6,5 | 5,94 | | |
| 4 | 5 | 4,43 | | 4 | 6,5 | 5,76 | | |
| 5 | 5 | 4,30 | | 5 | 6,5 | 5,59 | | |
| 6 | 5 | 4,17 | 42,52 | 6 | 6,5 | 5,42 | 55,28 | |
| 7 | 5 | 4,05 | | 7 | 6,5 | 5,26 | | |
| 8 | 5 | 3,93 | | 8 | 6,5 | 5,11 | | |
| 9 | 5 | 3,81 | | 9 | 6,5 | 4,96 | | |
| 10 | 5 | 3,70 | | 10 | 6,5 | 4,81 | | |
| Spesa effettiva per ogni 100 euro | | | 57,48 | Spesa effettiva per ogni 100 euro | | | 44,72 | |

ristrutturazione delle abitazioni pari al 3.06%, si aiutano le famiglie garantendo la copertura immediata del 42,52% dell'investimento che si intende effettuare nella ristrutturazione delle abitazioni a fronte del 50% spalmato in 10 anni, e le stesse famiglie ed imprese, garantendo la copertura del 55,28% degli investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici a fronte di 65% spalmato in 10 anni.

Parlando di somme di denaro, per una spesa di 40.000 euro, a seguito della cessione del credito, la banca potrebbe riconoscere circa 17.000 euro immediati, prelevando dal conto corrente della famiglia solamente la parte rimanente di 23.000 euro. Al pari, se una famiglia ovvero, in questo caso, anche un'impresa, intendesse investire sulla

propria abitazione o sull'immobile strumentale sempre 40 mila euro per lavori di riqualificazione energetica dell'edificio, allora dovrà sborsare solamente 22.112 euro, perché la parte rimanente di 17.888 euro sarà finanziata dall'istituto di credito.

In questo modo si aiutano anche le imprese edili. La riduzione netta delle disponibilità finanziarie necessarie per effettuare l'investimento darebbe, infatti, un nuovo impulso alla domanda di lavoro edile, migliorando la situazione economica del settore. L'incremento della domanda determinerebbe, peraltro, un incremento delle entrate tributarie che potrebbero essere utilizzate per coprire la perdita di gettito necessaria per colmare la terza lacuna della disciplina attualmente in vigore, ossia la situazione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti incapienti ovvero degli imprenditori o professionisti privi di sostituto d'imposta. La trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile risolverebbe anche questo tipo di problema mettendo tutti sullo stesso piano.

1. Andamento delle spese sostenute da cittadini ed imprese tra gennaio 2011 e maggio 2015, in relazione alla misura della detrazione riconosciuta

In questo paragrafo viene analizzata la relazione esistente tra la misura della detrazione e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo di osservazione del presente studio, ovvero da gennaio 2011 a agosto 2015, al fine di verificare come l'andamento delle spese sia stato fortemente influenzato dalle modifiche apportate alla disciplina nel corso del tempo.

Ai fini della presente analisi sono stati utilizzati i dati pubblicati mensilmente nei bollettini delle entrate tributarie del MEF⁽¹⁾, nei quali si dà separata evidenza dell'ammontare delle ritenute versate dalle imprese sui corrispettivi percepiti a fronte di interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di riqualificazione energetica. La

¹ "Bollettino delle entrate tributarie" Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, Ufficio consuntivazione, previsione ed analisi fiscali, pubblicati mensilmente nel sito www.finanze.it

disponibilità del dato consente di risalire all'importo delle spese effettuate mensilmente dalle famiglie e dalle imprese per entrambe le tipologie di interventi⁽²⁾.

L'analisi inizia prendendo in considerazione l'anno nel quale è stata introdotta la ritenuta, ossia dal mese di gennaio 2011. L'andamento delle spese mensili è quello messo in evidenza nella figura n. 1. Dal grafico appaiono evidenti gli effetti delle modifiche normative sugli andamenti delle spese sostenute nei vari anni.

In particolare, si registrano sensibili incrementi delle spese nel mese di luglio di ciascun anno - 2011, 2012, 2013 anno d'oro in quanto a spese effettuate, ed un mantenimento nell'anno 2014 - attribuibili al fatto che i lavori si intensificano principalmente nei mesi estivi. Si registrano, inoltre, forti incrementi di spese nel mese di dicembre degli anni 2011, 2012, 2013 ed anche 2014. In particolare nel 2011 l'incremento delle spese effettuate nel mese di dicembre rispetto al mese precedente è stato di circa il 70,91%; nel dicembre 2012, l'incremento rispetto al mese precedente è stato del 44,29%; nel mese di dicembre 2013, si è registrato un incremento del 96% rispetto al mese precedente ed, infine, anche nel mese di dicembre 2014, si è registrato un incremento rispetto al mese precedente del 90%.

E' importante anche porre l'accento sul fatto che, considerata la forte impennata delle spese sostenute nel mese di dicembre 2013, era legittimo attendersi una caduta delle spese nei mesi immediatamente successivi. Al contrario, sino al mese di aprile 2014, le spese si sono mantenute superiori a quelle sostenute nell'anno precedente, segno di una continuità nel comportamento della domanda (si veda paragrafo 1 appendice statistica). Il diverso ritmo di crescita delle spese registrato nei mesi di giugno e luglio 2013, rispetto ai corrispondenti mesi del 2014, può essere dovuto all'incremento della detrazione per le spese connesse alla riqualificazione energetica, passata dal 55% al 65% a decorrere dal 6 giugno 2013 per effetto dell'emanazione del decreto energia (Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63). Come si diceva, il picco di investimenti è stato

² La possibilità di risalire al dato della spesa sostenuta, in particolare, è legato al fatto che le banche per applicare la ritenuta sui bonifici devono effettuare lo scorporo dell'IVA applicando sempre l'aliquota ordinaria a prescindere dall'aliquota effettivamente applicata sulla prestazione effettuata dall'impresa edile (vedi Circolare Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40/E).


confermato anche nel mese di dicembre 2014 con un +90% ed un ammontare di investimenti effettivi di 4,758 mld.

Nei primi otto mesi del 2015, le spese sostenute dalle famiglie ed imprese per la ristrutturazione delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici, sono sostanzialmente in linea con quelle sostenute negli stessi mesi del 2014.

Nel mese di gennaio si è registrata una riduzione fisiologica degli investimenti rispetto allo stesso mese del 2014 pari a 290 mln ed a 217 mln rispetto allo stesso mese del 2013, anno d'oro in quanto ad investimenti complessivamente sostenuti. Nel mese di febbraio le spese sono state pari a quelle effettuate nel 2014 e, pertanto, superiori a quelle registrate nel 2013 per circa 73 mln di euro mentre, nel mese di marzo, hanno registrato un incremento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per 76 milioni e per 151 milioni rispetto al mese di marzo del 2013. Anche i mesi di aprile e maggio vedono delle variazioni rispetto agli stessi mesi del 2014. In particolare nel mese di aprile si legge un ulteriore incremento delle spese per 15 mld di euro ed un incremento rispetto al mese precedente di 31 mld di euro. Nel mese di maggio, al contrario, si è registrata una riduzione degli investimenti rispetto allo stesso mese del 2014 per 76 mld di euro, ma confermando una impennata rispetto al mese precedente di 153 mld di euro. La riduzione delle spese registrata nel mese di maggio è stata ampiamente compensata dall'incremento degli investimenti realizzati nel mese successivo. Nel mese di giugno 2015, infatti, sono stati effettuati maggiori investimenti rispetto al mese precedente pari a 290 milioni di euro a cui corrisponde un incremento rispetto allo stesso mese del 2014 di circa 90 milioni di euro. Nei mesi di luglio ed agosto, in fine, gli investimenti effettuati sono perfettamente sovrapponibili a quelli sostenuti nei corrispondenti mesi del 2014, facendo registrare solamente lievissime riduzioni pari a circa 15 milioni di euro.

Nei primi otto mesi dell'anno, pertanto, la riduzione degli investimenti rispetto agli stessi mesi del 2014 è, quindi, pari a 214 milioni di euro, ossia solo l'1,37% in meno rispetto agli investimenti effettuati nei primi otto mese del 2014.

Figura n. 1 - Andamento delle spese effettuate da famiglie ed imprese per la ristrutturazione degli immobili e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (dati in mln di euro)



Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

Gli incrementi registrati in corrispondenza dei mesi di dicembre 2011, dicembre 2013 e dicembre 2014 possono essere legati all'incertezza sulla conferma delle detrazioni. In particolare con riferimento al 2013, l'elevato incremento registrato nel dicembre 2013, pari a + 96% rispetto al mese precedente, è dovuto al forte timore che dal 1° gennaio 2014 la misura della detrazione per la ristrutturazione delle abitazioni passasse dal 50% al 36% e quella per la riqualificazione energetica degli edifici passasse dal 65% al 36%, peraltro escludendo dal beneficio le spese sostenute con riferimento agli immobili strumentali delle imprese.

Tavola n. 1 - Relazione tra conoscibilità delle misure della detrazione più alte rispetto alla misura ordinaria del 36% e termine di applicazione delle misure

| Conoscibilità della detrazione più alta rispetto alla misura ordinaria del 36% | Misure della detrazione | | | Termine misure più alte |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| | Ristrutturazione abitazioni | riqualificazioe energetica edifici | | |
| 22-giu-12 | 50% | 55% | | 30-giu-13 |
| 06-giu-13 | 50% | 65% | | 31-dic-13 |
| 27-dic-13 | 50% | 65% | | 31-dic-14 |
| 23-dic-14 | 50% | 65% | | 31-dic-15 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

Lo stesso discorso, tuttavia, non può essere effettuato con riferimento all'anno 2012, nel quale nel mese di dicembre già si sapeva che le misure più alte delle detrazioni per le ristrutturazioni delle abitazioni sarebbero state confermate fino al mese di giugno 2013⁽³⁾, termine poi successivamente spostato ulteriormente in avanti fino al 31 dicembre 2013 dal c.d. decreto energia⁽⁴⁾, per arrivare al dicembre 2015 per effetto dell'ultima legge di stabilità 2015.

Il passo successivo dell'analisi è quello di mettere in relazione l'ammontare complessivo delle spese sostenute negli anni dal 2011 al 2014, nonché nei primi otto mesi del 2015, con la misura effettiva della detrazione riconosciuta. La conoscenza di questa relazione sarà utile anche per stimare l'andamento futuro della domanda di

³ Si veda quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

⁴ Il passaggio dal 36% al 50% della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e dal 55% al 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stato confermato fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 14 del D.L. 63/2013 (Decreto Energia). Tale termine finale è stato successivamente prorogato al 31/12/2014 (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) a norma dell'art. 1, c. 139, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Per maggiori dettagli si rinvia all'appendice tecnica.

servizi edili riguardanti le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici.

Tavola n. 2 – Relazione tra la misura della detrazione e l'ammontare delle spese sostenute nell'anno (anni 2011-2014)

| Anno | Misure delle detrazioni | | Spese mediamente sostenute ogni mese in mln di euro | Ammontare annuo delle spese sostenute in mln di euro |
|-------------|--|--|---|--|
| | Ristrutturazione abitazioni | Riqualificazione energetica | | |
| 2011 | 36% (in 10 anni) | 55% in 10 anni | 1.330 | 15.960 |
| 2012 | 36% fino al 25.06 (in 10 anni) 50% fino al 31.12 (in 10 anni) | 55% in 10 anni | 1.618 | 19.421 |
| 2013 | 50% (in 10 anni) | 55% fino al 05.06 (in 10 anni) 65% fino al 31.12 (in 10 anni) | 2.531 | 30.373 |
| 2014 | 50% (in 10 anni) | 65% in 10 anni | 2.014 | 27.725 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Da quanto sottolineato nel paragrafo precedente e sulla base di quanto emerge dalla tavola n. 2, appare incontrovertibile la forte reattività della domanda all'ammontare delle detrazioni riconosciute.

In particolare, l'incremento registrato tra il 2011 ed il 2012, pari a 3,5 miliardi di euro, ossia un aumento in termini percentuali del 21,68% in un solo anno, è totalmente ascrivibile alla maggiore percentuale di detrazione sulle ristrutturazioni edilizie riconosciute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, che dal 36% in dieci anni diventa il 50%, sempre in dieci anni.

Anche nell'anno 2013 si assiste ad un significativo aumento delle spese pari a circa 11 miliardi di euro rispetto al 2012 e a 14,4 miliardi di euro rispetto all'anno 2011. In termini percentuali si registra un incremento, rispettivamente, del 56,4% in un anno e del 90,30% in due anni. L'incremento dell'ammontare delle spese, nell'anno 2013, è ascrivibile a due elementi. Il primo, più rilevante, è costituito dalla maggiore detrazione sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici che a decorrere dal 6 giugno 2013 viene riconosciuta nella misura del 65% in 10 anni, in luogo del precedente 55% in 10 anni; l'altro elemento, invece, è attribuibile alla stabilizzazione, per l'intero anno 2013, della misura della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, pari al 50%.

I dati indicati nella tavola n. 2 sono stati riportati nel grafico n. 2, al fine di apprezzare l'andamento della spesa nel corso del tempo.

Grafico n. 2 – Andamento del valore totale delle spese sostenute in mln di euro (anni 2011 – 2014)



Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

2. Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici: incentivi alla crescita e maggiori entrate tributarie

Le detrazioni fiscali previste dal TUIR (Testo Unico delle Imposte Dirette), in relazione al sostenimento di alcune tipologie di oneri, hanno ratio e finalità diverse. In generale il primo obiettivo delle detrazioni è quello di riconoscere un beneficio fiscale alla persona che ha sostenuto una spesa per scopi sociali. Ne sono un esempio: le spese sanitarie, le spese funebri, quelle veterinarie, l'acquisto di protesi da parte di soggetti portatori di handicap o, ancora, le spese per l'affitto di un'abitazione a canone concordato.

Si tratta di scopi profondamenti diversi da quelli che il legislatore persegue attraverso il riconoscimento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia – nate nel lontano 1998⁽⁵⁾ – e per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nate nel 2006⁽⁶⁾, oggetto delle successive analisi. Queste ultime detrazioni sono, infatti, generalmente inquadrare tra le disposizioni volte all'emersione del sommerso per il tramite del cosiddetto meccanismo del “conflitto d’interessi” tra chi sostiene la spesa ed è destinatario del beneficio fiscale e l’impresa che è, invece, tenuta a pagare le imposte sul reddito riferibile al corrispettivo percepito. Rappresentano, dunque, un buono strumento di contrasto all’evasione fiscale, ma la loro utilità non si esaurisce qui. Tali incentivi, come è emerso nelle analisi illustrate nei paragrafi precedenti, rappresentano anche un volano per il settore dell’edilizia. La detrazione, infatti, riduce notevolmente il costo effettivo dei servizi, rendendo più conveniente l’investimento da parte di famiglie ed imprese. Si innesca, in tal modo, un circolo virtuoso. Queste misure, infatti, contribuendo ad incrementare la domanda di servizi, contrastano, in primo luogo, la pesante crisi che negli ultimi anni ha interessato il settore edile e, allo stesso tempo, consentono la riqualificazione urbana ed energetica del parco immobiliare italiano, allo stato attuale particolarmente obsoleto.

Attraverso il calcolo puntuale dell’ammontare delle spese sostenute ogni anno dalle famiglie ed imprese, si è dimostrato che la consistente riduzione del costo effettivo dovuta alla detrazione, come era legittimo attendersi, modifica sensibilmente la domanda dei servizi.

I dati dimostrano, inoltre, che la stabilità delle disposizioni contribuirebbe ad evitare oscillazioni nella domanda e non assisteremmo a picchi di spesa seguiti da crolli repentini. La conoscenza aprioristica dell’esistenza di entrambe le agevolazioni, infatti, consentirebbe ai contribuenti di programmare per tempo le opere da porre in essere, avendo solamente come elemento discriminante le proprie disponibilità finanziarie. Altro aspetto di non trascurabile importanza è rappresentato dalla certezza che il

⁵ Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio nascono con l’articolo 1 della legge 27/12/1997 n. 449.

⁶ Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte a partire dal 2007 con l’articolo 1, commi 344 e ss. della legge 27/12/2006 n. 296.

sacrificio dello Stato, in termini di minori entrate dovute alle detrazioni, è compensato dalla certezza che tutti i corrispettivi ricevuti dalle imprese saranno soggetti a tassazione diretta ed indiretta.

Proprio il riferimento a questo punto di vista dell'efficacia delle detrazioni fiscali per lavori edili conduce ad una nuova riflessione in merito ad un possibile miglioramento della disciplina delle agevolazioni fiscali in questione, senza per questo compromettere in modo radicale gli impegni finanziari stanziati ogni anno nel bilancio dello Stato.

Il primo dilemma che si pongono le famiglie e le imprese rispetto alla fruizione concreta delle detrazioni è la dilazione dell'agevolazione riconosciuta a fronte dei vincoli imposti dagli adempimenti fiscali conseguenti alla scelta: ci si riferisce al fatto che entrambe le detrazioni per lavori edili sono riconosciute in 10 quote annuali di pari importo. Sotto un diverso punto di vista la detrazione del 50% ovvero del 65% a secondo della tipologia di lavoro edile, determina una rendita finanziaria a quote costanti per 10 anni. Ovviamente una rendita diluita in 10 anni ha un valore attuale più basso del 50% o del 65% dell'investimento effettuato, ossia un valore pari alla somma delle 10 rate di detrazione (si veda paragrafo successivo). Prima di illustrare la proposta finalizzata a rilanciare ulteriormente questa misura senza, per questo, incidere in modo determinante sulla perdita di gettito emergente dalla detrazione, è importante mettere in evidenza il valore attuale della "rendita" decennale creata dalla disciplina di entrambe le detrazioni. Nel paragrafo successivo si metterà in risalto il valore immediato equivalente ad una detrazione del 65% ovvero del 50% distribuita in un arco temporale definito, utilizzando gli attuali tassi di mercato riferiti ai mutui finalizzati ai lavori edili⁽⁷⁾.

⁷ Come si vedrà meglio al paragrafo n. 4 quando si illustrerà la proposta, si è scelto di utilizzare la media dei tassi d'interessi applicati dai principali istituti di credito, dal momento che il flusso di denaro che emerge ogni anno dal riconoscimento della detrazione è certo sia nell'esistenza che nell'ammontare. Pertanto si tratta di somme di denaro prive di rischio.

3. Le detrazioni intese come riduzioni del prezzo sostenuto per le ristrutturazioni delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici

Come si è accennato nel paragrafo precedente, il beneficio effettivo in termini finanziari legato alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per lavori di riqualificazione energetica degli edifici, non è rappresentato esclusivamente dall'ammontare della detrazione riconosciuta, ma è legato anche e, soprattutto, al periodo di tempo in cui il contribuente può usufruirne.

Come è noto, le detrazioni in oggetto sono riconosciute in quote costanti in un arco temporale di 10 anni. E' intuitivo capire che una detrazione pari al 50% o al 65% della spesa ripartita in 10 anni non è uguale al 50% o al 65% ottenuto subito. Pertanto, qualora la misura della detrazione si presenti relativamente bassa, nella percezione del contribuente può continuare a rimanere conveniente eseguire i lavori con modalità "sommerse" per godere di uno sconto immediato sul costo delle opere da parte delle imprese, con il conseguente rischio di vanificare il meccanismo del c.d. "contrasto di interessi".

In questa sede appare utile, pertanto, cercare di riportare finanziariamente indietro nel tempo il valore delle rate di detrazione riconosciute nell'arco temporale di 10 anni, fino al momento nel quale si effettua l'investimento. A tal fine è stato ipotizzato di effettuare l'investimento nel mese di giugno ed, inoltre, per attualizzare il valore di ogni singola rata è stato utilizzato il tasso di interesse mediamente applicato dalle banche e dalle società finanziarie sui mutui a tasso fisso⁽⁸⁾ per la ristrutturazione di abitazioni. Nel momento di ultimazione del presente lavoro esso è pari a circa il 3,06%.

In questo modo si ricava la somma di denaro che avrebbe ricevuto dalle banche colui che effettua la spesa, sottoscrivendo un mutuo con un ammortamento a rata annuale fissa, pari al valore della detrazione riconosciuta in dichiarazione. In altre parole, il vero "sconto", in termini finanziari, riconosciuto sui servizi edili che si ottiene grazie al riconoscimento della detrazione fiscale⁽⁹⁾. Nelle tavole che seguono è stato analizzato

⁸ Si è scelto il tasso fisso (TAEG), in considerazione del fatto che la rata di credito d'imposta ceduto all'istituto di credito rimane fissa per tutto il decennio.

⁹ Per una migliore comprensione del ragionamento, si pensi di andare materialmente in banca e chiedere al

il valore attuale delle detrazioni in ragione delle diverse misure stabilite e del numero di rate in cui essa può essere usufruita⁽¹⁰⁾.

Quando la detrazione sale al 50%, come nel caso della misura attualmente prevista per le ristrutturazioni delle abitazioni, allora il beneficio, in termini di costo finanziario della ristrutturazione, scende a circa 57 euro ogni 100 euro di spesa, con un risparmio effettivo di circa 43 % dell'investimento effettuato.

Per le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici risulta che una detrazione nella misura del 65%, le famiglie e le imprese nel momento di effettuazione dell'investimento sosterranno un'uscita finanziaria di circa 45 euro ogni 100 euro di investimento, realizzando un vantaggio in termini finanziari di circa il 55%.

E' evidente che il beneficio effettivo dipende sia dal tasso applicato per la determinazione del valore attuale, sia dal numero di anni nei quali la detrazione è riconosciuta, oltre che dalla misura stessa delle detrazioni. Tuttavia, occorre considerare che nella percezione del contribuente, a parità di risparmio fiscale, un'agevolazione riconosciuta in tempi ravvicinati, sebbene di ammontare minore, è sempre preferibile ad una detrazione maggiore riconosciuta in un arco temporale più ampio. Ciò che conta nella scelta dei contribuenti sono, infatti, le minori imposte che si pagano ogni anno per effetto della detrazione.

4. La proposta: la “portabilità” della detrazione fiscale per convertire la rendita decennale in finanziamento immediato

Proprio sulla base del ragionamento dell'equivalenza finanziaria immediata rispetto alla rendita decennale generata dal riconoscimento delle detrazioni (si veda paragrafo precedente), è possibile rendere ancora più efficaci entrambe le detrazioni fiscali, rispondendo alle diverse esigenze dei fruitori delle detrazioni, ossia le famiglie e

direttore quale somma è disposto ad erogarci, impegnandoci a restituirla in 10 anni versando una rata annuale pari alla somma corrispondente alla detrazione che ogni anno viene riconosciuta nella dichiarazione annuale. Qualora il tasso applicato dalla banca fosse proprio quello del 3,06%, la somma riconosciuta sarebbe quella indicata nella Tavola n. 3.

¹⁰ Preme sottolineare che la prima detrazione sarà riconosciuta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione della spesa e le imposte, quindi, saranno pagate nel mese di giugno dell'anno successivo. Pertanto, anche la prima rata è stata attualizzata di un anno.

le imprese, come anche quelle dell'Erario riguardo all'emersione dei ricavi e del reddito di quella parte di lavori che ancora oggi sfugge alla tassazione.

Il primo problema che si pone la famiglia o l'impresa che intende effettuare un investimento sulla propria abitazione ovvero sull'immobile strumentale dell'impresa sono proprio le disponibilità finanziarie necessarie per effettuarlo. In questo ragionamento la detrazione fiscale riconosciuta ha un peso, ma è solo marginale ed eventuale, in quanto, come abbiamo più volte sottolineato, è riconosciuta in quote annuali di pari importo per dieci anni. Con l'attuale disciplina la richiesta di finanziamento ad un istituto di credito è certamente possibile, come è possibile richiedere che il finanziamento abbia durata decennale ed una rata annuale fissa pari alla detrazione fiscale riconosciuta. In tal caso, infatti, si riuscirebbe comunque a trasformare la rendita decennale generata dal riconoscimento della detrazione fiscale in una somma di denaro immediatamente disponibile. Tuttavia, con l'attuale disciplina:

- 1) il collegamento con la detrazione è puramente eventuale, per cui l'istituto di credito, per la concessione del prestito, può fare affidamento solo sulla situazione finanziaria personale di colui che chiede il finanziamento;
- 2) i tassi applicati dall'istituto di credito per il finanziamento dipendono dalle garanzie che il soggetto può prestare (alternativa tra prestito personale con tassi elevati ovvero mutuo ipotecario con tassi bassi);
- 3) i soggetti incapienti, ossia quelli che non hanno imposte da pagare ovvero imposte inferiori alla misura della rata annua di detrazione, hanno un incentivo in meno a ristrutturare la propria abitazione (soggetti a basso reddito), in quanto, nei fatti, la detrazione viene persa.

Per risolvere tutti questi problemi insieme, la detrazione, dietro precisa opzione, potrebbe essere trasformata in credito d'imposta cedibile. In tal caso la quota annuale di questo credito di cui si ha diritto per 10 anni, commisurato alle spese effettivamente sostenute ogni anno⁽¹¹⁾, potrebbe essere ceduta ad un istituto di credito per ottenere

¹¹ Considerando che la detrazione fiscale è riconosciuta in ragione delle spese effettivamente sostenute ogni anno, occorrerà predisporre un piano dei pagamenti relativi agli investimenti che si intendono effettuare nell'anno, al fine di calcolare correttamente l'ammontare del credito ceduto e, conseguentemente, il finanziamento accordato dalla banca. Nel piano, ovviamente, potranno essere inclusi anche i pagamenti effettuati utilizzando la provvista

parte della provvista finanziaria necessaria per effettuare l'investimento nell'abitazione o nell'impresa. L'ammontare effettivo della provvista finanziaria dipenderà dal tasso d'interesse applicato dalla banca.

Considerando i tassi fissi (TAEG) medi di mercato attualmente applicati per i mutui relativi alle opere di ristrutturazione delle abitazioni, pari al 3,06%, gli istituti di credito potrebbero finanziare gli investimenti secondo le percentuali riportate nelle tavole seguenti, distinte per tipologia di investimento.

Tavola n. 3 – Misura percentuale di investimento finanziabile sulla base dei tassi mediamente applicati sui mutui riconosciuti per la ristrutturazione delle abitazioni

| Detrazione investimenti ristrutturazione di abitazioni al 50% in 10 anni | | | | Detrazione investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici al 65% in 10 anni | | | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anni | Rata per 100 euro | Valore attuale della rata | % investimento finanziato | Anni | Rata per 100 euro | Valore attuale della rata | % investimento finanziato |
| 1 | 5 | 4,85 | | 1 | 6,5 | 6,31 | |
| 2 | 5 | 4,71 | | 2 | 6,5 | 6,12 | |
| 3 | 5 | 4,57 | | 3 | 6,5 | 5,94 | |
| 4 | 5 | 4,43 | | 4 | 6,5 | 5,76 | |
| 5 | 5 | 4,30 | | 5 | 6,5 | 5,59 | |
| 6 | 5 | 4,17 | 42,52 | 6 | 6,5 | 5,42 | 55,28 |
| 7 | 5 | 4,05 | | 7 | 6,5 | 5,26 | |
| 8 | 5 | 3,93 | | 8 | 6,5 | 5,11 | |
| 9 | 5 | 3,81 | | 9 | 6,5 | 4,96 | |
| 10 | 5 | 3,70 | | 10 | 6,5 | 4,81 | |
| Spesa effettiva per ogni 100 euro | | | 57,48 | Spesa effettiva per ogni 100 euro | | | 44,72 |

Fonte CNA: Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa

Dalla tavola n. 3 emerge che nell'ipotesi in cui per effettuare la ristrutturazione della propria abitazione si debbano spendere 40 mila euro, a seguito della cessione del credito all'istituto di credito, la banca, sulla base degli attuali tassi di mercato, potrebbe riconoscere 17.000 euro immediati. Al pari, se una famiglia ovvero un'impresa intendesse investire sulla propria abitazione o sull'immobile strumentale d'impresa sempre 40 mila euro per lavori di riqualificazione energetica dell'edificio, allora dovrà sborsare solamente 22.112 euro, perché la parte rimanente di 17.888 euro sarà finanziata dall'istituto di credito.

finanziaria riconosciuta dalla banca.

In questo modo, si riesce a trasformare la rendita decennale riconosciuta in denaro immediato con l'applicazione di tassi ridotti e pressoché uniformi, in quanto il grado di rischio del finanziamento è molto basso ed uguale per tutti i soggetti, dal momento che è garantito dallo Stato. Gli unici gradi di rischio per la banca sono rappresentati dall'effettivo sostenimento della spesa nell'anno o negli anni convenuti e dal corretto espletamento delle pratiche burocratiche richieste per l'ottenimento del credito d'imposta (si veda paragrafo successivo). E' evidente che gli istituti di credito avranno cura di istituire delle procedure di cautela e di controllo nell'ambito del contratto stipulato per la cessione del credito d'imposta.

Questo sistema, pertanto, oltre a dare una maggiore garanzia all'Erario per l'effettività delle pratiche necessarie per far scattare la comunicazione del corrispettivo incassato dall'impresa, a motivo dell'ulteriore controllo dell'istituto di credito, riuscirebbe a creare un ulteriore volano per la domanda di servizi di ristrutturazione delle abitazioni o di miglioramento degli edifici sotto il profilo della riqualificazione energetica. E' evidente che l'immediata disponibilità della rata decennale del credito d'imposta, generata dal sostenimento della spesa, nei fatti, abbatte effettivamente il prezzo dei servizi, facendo entrare nel mercato tante famiglie ed imprese che, attualmente, non hanno le disponibilità finanziarie necessarie.

Altro aspetto importante connesso con la proposta di trasformare la detrazione in credito d'imposta cedibile e che porterebbe ad un ulteriore incremento della domanda di servizi edili, riguarda l'eliminazione del problema dei c.d. "incapienti". L'attuale detrazione fiscale, infatti, può essere usufruita solamente nei limiti delle imposte dovute per ciascun anno d'imposta. Pertanto, qualora le imposte dovute siano inferiori alla rata annuale della detrazione riconosciuta, la differenza viene persa. In altri termini, quando il reddito di lavoro dipendente è inferiore a 10 mila euro, il reddito da pensione è inferiore a 7.500 euro ovvero il reddito dell'imprenditore in contabilità semplificata o del professionista è inferiore a 4.800 euro, dal momento che non ci sarebbero imposte da pagare, la detrazione verrebbe persa completamente⁽¹²⁾.

¹² All'aumentare del reddito e, conseguentemente, delle imposte dovute, la perdita del beneficio si ridurrà gradualmente in ragione della quota annua della detrazione riconosciuta.

La trasformazione del credito d'imposta riportabile e cedibile della detrazione renderebbe effettiva l'agevolazione anche per tutti questi soggetti. Stiamo parlando di circa 5,1 mln di lavoratori dipendenti, su un totale di 20,4 mln di soggetti, quasi il 25% e di circa 3,1 mln di pensionati su quasi 15 mln totali che dichiarano reddito da pensione, ossia il 21% dei soggetti (si veda la tavola n. 5).

Tavola n. 5 - Distribuzione dei lavoratori dipendenti e pensionati in base al reddito complessivo (anno d'imposta 2013)

| Classi di reddito complessivo in euro | Pensionati | | Classi di reddito complessivo in euro | lavoratori dipendenti | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Numero | % | | Numero | % |
| fino a 7.500 | 3.116.132 | 20,8% | fino a 10.000 | 5.110.507 | 25,0% |
| da 7.500 a 20.000 | 6.876.684 | 46,0% | da 10.00 a 20.000 | 5.549.299 | 27,1% |
| da 20.000 a 50.000 | 4.372.511 | 29,2% | da 20.000 a 50.000 | 8.635.378 | 42,2% |
| da 50.000 a 100.000 | 479.905 | 3,2% | da 50.000 a 100.000 | 924.682 | 4,5% |
| da 100.000 a 200.000 | 97.710 | 0,7% | da 100.000 a 200.000 | 191.431 | 0,9% |
| oltre 200.000 | 20.514 | 0,1% | oltre 200.000 | 44.751 | 0,2% |
| TOTALE | 14.963.456 | 100,0% | TOTALE | 20.456.048 | 100,0% |

Fonte CNA; elaborazioni dell'Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese su dati Mef.

Questo dimostra sia l'esigenza di una misura che dia concreti benefici proprio ai soggetti che hanno redditi bassi sia il fatto che questo allargamento potrebbe generare un ulteriore bacino di domanda di servizi edili ora completamente inespresso, tutto a vantaggio delle imprese del settore dell'edilizia e di tutti coloro che entrano in contatto con questi.

Si tenga conto che le maggiori risorse necessarie per la copertura nel bilancio dello Stato delle maggiori uscite derivanti dall'allargamento della detrazione ai soggetti incapienti, potrebbe arrivare proprio dalle maggiori imposte pagate dalle imprese conseguenti all'incremento dell'Iva, delle imposte dirette e dell'IRAP dovuta all'incremento del volume di attività delle imprese del settore dell'edilizia, nonché dell'IRPEF dovuta dai loro dipendenti o collaboratori utilizzati per sopperire all'incremento della domanda di servizi.

Ormai è un fatto acquisito che, considerando i valori correnti, la perdita di gettito relativa al riconoscimento delle detrazioni, distribuita nell'arco di 10 anni, è inferiore alle maggiori imposte (IVA, IRPEF, IRES ed IRAP) pagate in via anticipata dalle imprese e dagli addetti delle imprese edili che effettuano i lavori di ristrutturazione delle

abitazioni e di riqualificazione energetica degli edifici¹³). Da quanto emerge dalle analisi messe in evidenza nelle righe che precedono, oltre a rendere stabili le agevolazioni nella disciplina e misura attuale e ad estenderle anche alle ristrutturazioni ordinarie delle abitazioni, sarebbe importante trasformare la detrazione in credito d'imposta cedibile per coniugare, insieme, le esigenze:

- 1) delle famiglie e delle imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento degli investimenti di ristrutturazione delle abitazione o di riqualificazione energetica degli edifici;
- 2) dei titolari di reddito di pensione e di lavoro dipendente incapienti ovvero dei titolari di reddito di reddito d'impresa o di lavoro autonomo privi del sostituto d'imposta, quale richiesta di equità di fronte alla effettiva fruibilità delle detrazioni fiscali;
- 3) delle imprese edili rispetto alla carenza di domanda dei servizi, messe in ginocchio dalla crisi del mercato immobiliare all'interno della crisi economica più generale.

Peraltro, tutti questi importanti obiettivi possono essere raggiunti con un effetto minimo sul bilancio dello Stato, dal momento che entrambe le agevolazioni sulle ristrutturazioni delle abitazioni e sulla riqualificazione energetica degli edifici, verrebbero sempre riconosciute in quote annuali di pari importo per dieci anni e sempre in sede di predisposizione dei versamenti tributari. Infatti, la stessa perdita di gettito derivante dalla riduzione dei versamenti tributari per 10 anni da parte delle persone fisiche o delle imprese che effettuano un investimento agevolabile sulla propria abitazione o sull'immobile strumentale, si trasformerebbero in minori imposte pagate dal settore bancario di pari importo e, nella generalità dei casi, alle medesime scadenze.

¹³ Nel documento della Camera dei Deputati: *“Documentazione e ricerche, Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione”* del 26 novembre 2013, n. 83 (cfr pagina 43 e ss) emerge chiaramente che considerando l'impatto delle misure a valori correnti, il riconoscimento delle detrazioni nelle misure più alte potrebbe, nel lungo periodo, incrementare le entrate per complessivi 119 mln di euro. E' importante ricordare che la Camera dei Deputati ha commissionato lo studio proprio per valutare i costi e benefici derivanti dalla scelta di lasciare le detrazioni fiscali nella misura più alta, rispetto all'alternativa di renderle applicabili nella misura ordinaria del 36%.

Si tenga conto che dalle analisi delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2013 elaborate dal MEF emerge che il settore del credito è perfettamente in grado di assorbire anche nel caso in cui, per ipotesi, tutte le detrazioni riconosciute siano trasformate e cedute al settore bancario. Infatti dai dati resi disponibili dal dipartimento delle politiche fiscali del Mef, risulta che l'ammontare delle detrazioni riconosciute per le ristrutturazione delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a circa 5 mld di euro (3,5 mld per i lavori di ristrutturazione e 1,5 mld per gli investimenti in riqualificazione energetica degli edifici). Allo stesso tempo, emerge che solo considerando i principali tributi (IRES, IRAP e IVA) ogni anno il settore bancario ed assicurativo deve versare più di 15 mld di euro, senza considerare le ritenute ed i contributi versati per i dipendenti e collaboratori. Questo per sottolineare che il settore bancario ed assicurativo ha ampissimi margini di capienza di imposte e contributi per utilizzare i crediti d'imposta che gli verranno ceduti.

Non si può non considerare, in fine, che l'allargamento della platea di soggetti fruitori delle detrazioni a coloro che ora non possono godere dei benefici per l'assenza di imposte dovute, potrebbe avvenire a costo zero ovvero molto basso a fronte di un forte contributo alla crescita economica del nostro Paese.

5. La struttura della nuova agevolazione ed i problemi di evidenza della "spesa fiscale" nel bilancio dello Stato

Entrando più in dettaglio nella struttura della nuova agevolazione, è importante premettere da subito che la trasformazione della detrazione fiscale in credito d'imposta dovrebbe avvenire contestualmente all'opzione per la cessione del credito al settore bancario ed assicurativo dello stesso credito. Il contribuente, per ottenere il diritto alla cessione del credito, infatti, sarà tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate il modello dell'opzione in via telematica, con l'indicazione della banca che ha accettato la cessione del credito ed i dati dell'impresa che esegue i lavori completo: dell'ammontare del preventivo di spesa, le eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate, nonché i dati della Banca cessionaria. Una volta che si ottiene la ricevuta di avvenuta ricezione del file rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, il modello di opzione, unitamente

alla ricevuta, viene presentato all'istituto di credito scelto e che aveva già aderito alla cessione del credito d'imposta.

Pertanto alla luce della procedura sopra meglio individuata, in modo molto schematico, il soggetto che decide di effettuare dei lavori per i quali sono concesse le detrazioni fiscali, si trova di fronte alla scelta di:

- 1) ottenere il riconoscimento della detrazione sulla base dell'investimento effettuato in 10 quote annuali, seguendo, pertanto, l'intera disciplina attuale;
- 2) scegliere liberamente di trasformare la detrazione decennale in credito d'imposta per poi cederlo ad un istituto di credito;

In questa seconda eventualità il primo passaggio da fare sarà quello di scegliere l'istituto di credito a cui cedere il credito d'imposta. Ovviamente, la scelta dipenderà dal tasso applicato per scontare le rate decennali del credito d'imposta. Una volta scelto l'istituto di credito si procederà alla compilazione del modulo di opzione per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta che integrerà, inoltre, l'atto di cessione del credito all'istituto di credito nonché l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo. Pertanto il modulo di opzione/cessione dovrà contenere anche la sottoscrizione dell'istituto di credito che ha accettato la cessione del credito.

A seguito di questa scelta, l'istituto di credito, con riferimento ad ogni bonifico effettuato per il pagamento dell'impresa che esegue i lavori, maturerà il diritto alla riduzione delle imposte per una percentuale della spesa effettuata in 10 quote costanti annuali. L'istituto di credito avrà le medesime conseguenze che avrebbe avuto il contribuente nella sua posizione personale e, per di più, alle stesse scadenze. Dal canto suo, il soggetto che ha realizzato gli investimenti nella ristrutturazione dell'abitazione ovvero di riqualificazione energetica dell'immobile, per ogni pagamento effettuato, vedrà prelevato dal suo conto corrente solamente una parte della somma necessaria; il resto viene pagato dall'istituto di credito tramite il finanziamento⁽¹⁴⁾.

¹⁴ E' molto probabile che, tecnicamente, gli istituti di credito accrediteranno il finanziamento riconosciuto in ragione della spesa effettuata, direttamente sul conto corrente del soggetto, contestualmente all'effettuazione del bonifico.

Nell'esempio effettuato al paragrafo precedente, qualora si dovesse pagare una fattura all'impresa che effettua la ristrutturazione di casa per 40 mila euro, avendo effettuato l'opzione per la cessione della detrazione, dal conto corrente verrebbero prelevati solamente circa 23.000 euro, la parte rimanente, di circa 17.000 euro, verrebbe coperta dal finanziamento coperto con la cessione del credito.

Al fine di eliminare qualsiasi rischio per l'istituto di credito cessionario del credito d'imposta, dovrà essere chiarito che le responsabilità di eventuali violazioni che incidono sulla misura della detrazione fiscale connessa alla spesa, sono esclusivamente a carico del contribuente che le ha commesse. In altre parole, nelle ipotesi nelle quali, ad esempio, il contribuente falsifica i documenti comprovanti il sostenimento della spesa ovvero omette qualsiasi adempimento connesso alla effettività del riconoscimento della detrazione, come accadere ora, l'Agenzia delle Entrate potrà recuperare la detrazione illecitamente fruita e le conseguenti sanzioni solo in capo al contribuente responsabile per la violazione; l'istituto di credito continuerà, pertanto, ad utilizzare le rate del credito d'imposta ceduto normalmente.

Questa nuova struttura dell'agevolazione avrebbe solamente la controindicazione di rappresentare un aumento delle entrate statali controbilanciate da un incremento del debito pubblico. In primo luogo, infatti, la cessione della detrazione fiscale all'istituto di credito determina un incremento delle entrate statali, per la maggior parte a titolo di IRPEF⁽¹⁵⁾, corrispondente alle minori detrazioni detratte dalle imposte dovute ogni anno per 10 anni.

A fronte di quest'aumento di pressione fiscale annuale, il settore bancario matura un credito d'imposta che potrà scomputare dalle proprie imposte dovute per 10 anni dalla data dell'effettuazione del bonifico, che sarà contabilizzato nel bilancio dello Stato come incremento del debito pubblico lordo. Tuttavia occorre anche riflettere sul fatto che il saldo netto da finanziare non si modifica perché i minori tributi versati dagli istituti di credito, per gli utilizzi dei crediti, sono perfettamente compensati dalle

¹⁵ Si potrebbe registrare anche un incremento di IRES nella misura in cui l'opzione per la cessione del diritto alla detrazione venisse esercitata da un'impresa esercitata sotto forma di società di capitali in relazione alle opere di riqualificazione energetica dei propri immobili strumentali.

maggiori entrate derivanti dalla corrispondente riduzione della detrazione che non sconterà il soggetto che ha eseguito i lavori.

Appendice tecnica

1) I tassi di interesse (TAEG) applicati da alcuni istituti di credito sui mutui contratti per la ristrutturazione delle abitazioni

Valore medio al 10 novembre 2015 dei tassi fissi applicati da alcuni istituti bancari su mutui di 50.000 euro contratti per la ristrutturazione delle abitazioni con un piano di ammortamento in 10 anni:

TAEG medio 3,06%

Di seguito si riportano la sintesi dei TAEG applicati dai 15 istituti di credito presi in considerazione per la determinazione del valore medio, selezionati attraverso il sito "MUTUI ON LINE" (<http://www.mutuionline.it/>)

| Banca | TAEG applicato |
|----------------------------------|----------------|
| BANCA SELLA | 2,45 |
| WEBANK | 2,64 |
| ING DIRECT | 3,78 |
| BANCADINAMICA | 2,39 |
| BNL - GRUPPO BNP PARIBAS | 2,69 |
| CHEBANCA! | 2,74 |
| BANCA CARIGE ITALIA | 2,78 |
| CARIPARMA - CRÉDIT AGRICOLE | 2,84 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | 2,85 |
| BPER BANCA | 3,08 |
| UBI BANCA | 3,63 |
| DEUTSCHE BANK | 3,27 |
| UNICREDIT | 3,29 |
| GRUPPO BANCO POPOLARE | 3,73 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE | 3,74 |
| TAEG mediamente praticato | 3,06 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa, su dati Mutui on line

2) Analisi schematica delle discipline emanate nel tempo in materia di detrazioni fiscali sugli investimenti per la ristrutturazione delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici

| DETRAZIONE D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE (art. 16-bis, l D.P.R. 917/86) | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | MISURA DELLA DETRAZIONE | SPESA MASSIMA DETRAIBILE ¹⁶ | DETRAZIONE DA RIPARTIRE IN... |
| Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ¹⁷ | 36% | € 48.000 | 10 anni (3 o 5 anni per i soggetti ultra 80enni o ultra 75enni) |
| Dal 01/01/2012 al 25/06/2012 ¹⁸ | 36% | € 48.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 26/06/2012 al 31/12/2012 ¹⁹ | 50% | € 96.000 ²⁰ | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2013 al 31/12/2014 ²¹ | 50% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |

¹⁶ Il limite di spesa si riferisce complessivamente all'abitazione e alle pertinenze, e va ripartito tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione. In caso di **acquisto o costruzione** di autorimesse o posti auto pertinenziali, il limite massimo di spesa gode di un'autonoma previsione ed è fruibile per ciascuna pertinenza (art. 16-bis, c. 1, lett. d) del D.P.R. 917/86).

¹⁷ Art. 2, c. 15, L. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) che ha prorogato la detrazione dal 31/12/2010 al 31/12/2011.

¹⁸ Dal 01/01/2012 la detrazione è stata resa permanente a norma dell'art. 4, c. 1, lett. c) del D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia) che ha inserito ex novo l'art. 16-bis nel D.P.R. 917/86.

¹⁹ L' art. 11 del D.L. 83/2012 (Decreto Crescita) ha incrementato temporaneamente la detrazione dal 36% al 50%, inizialmente per le spese sostenute nel periodo 26/06/2012 - 30/06/2013.

²⁰ In questo limite vanno considerate le spese complessivamente sostenute nel 2012, incluse quelle ammesse al 36% per il periodo fino al 25/06/2012, salvo che il contribuente non opti per fruire integralmente della detrazione al 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012

²¹ L'art. 16, c. 1 del D.L. 63/2013 (Decreto Energia) aveva prorogato la detrazione nella misura "maggiorata" del 50% dal termine finale inizialmente stabilito nel 30/06/2013 al 31/12/2013. Successivamente, il termine finale del 31/12/2013 è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) al 31/12/2014.

| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ²² | 50% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| Dal 01/01/2016 ²³ | 36% | € 48.000 | 10 anni per TUTTI |
| Particolarità: | | | |
| INTERVENTI DI ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE | | | |
| (art. 16-bis, c. 1, lett. i), D.P.R. 917/86) | | | |
| ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | MISURA DELLA DETRAZIONE | SPESA MASSIMA DETRAIBILE ²⁴ | DETRAZIONE DA RIPARTIRE IN... |
| Dal 04/08/2013 al 31/12/2013 ²⁵ | 65% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ²⁶ | 65% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ²⁷ | 65% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2016 ²⁸ | 36% | € 48.000 | 10 anni per TUTTI |

²² A norma dell'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

²³ A norma dall'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), poi modificato dall'articolo 1, dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

²⁴ Il limite di spesa si riferisce complessivamente all'abitazione e alle pertinenze, e va ripartito tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.

²⁵ L'art. 16, c. 1 del D.L. 63/2013 (Decreto Energia) ha temporaneamente aumentato la percentuale detraibile dal 50% al 65%, delle spese sostenute per interventi di **messa in sicurezza antisismica**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dal 04/08/2013. La detrazione del 65% compete solo se sono presenti alcune condizioni (zone sismiche ad alta pericolosità 1-2 e immobili adibiti ad abitazione principale/attività produttive).

²⁶ L'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha prorogato il termine finale per fruire della detrazione del 65%, inizialmente individuato nel 31/12/2013, al 31/12/2014.

²⁷ A norma dell'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) poi modificato dall'articolo 1, dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

²⁸ A norma dell'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

| Particolarità: | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| ACQUISTO DI APPARTAMENTI RISTRUTTURATI / RESTAURATI | | | |
| (art. 16-bis, c. 3, D.P.R. 917/86) | | | |
| DATA DI STIPULA DEL ROGITO O DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE | MISURA DELLA DETRAZIONE | SPESA MASSIMA DETRAIBILE ²⁹ | DETRAZIONE DA RIPARTIRE IN... |
| Tra 01/01/2008 e il 30/06/2012 (con lavori iniziati dal 01/01/2008 e ultimati entro il 31/12/2011) | 36% | € 48.000 | 10 anni (3 o 5 anni per anziani) |
| Dal 01/01/2012 ³⁰ (rogito/atto di assegnazione da farsi entro i 6 mesi successivi al termine dei lavori) | 36% | € 48.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2012 (rogito/atto di assegnazione da farsi entro i 6 mesi successivi al termine dei lavori) e spese sostenute dal 25/06/2012 al 31/12/2014 | 50% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2012 (rogito/atto di assegnazione da farsi entro i 6 mesi successivi al termine dei lavori) e spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 50% | € 96.000 | 10 anni per TUTTI |
| Dal 01/01/2016 (rogito/atto di assegnazione da farsi entro i 6 mesi successivi al termine dei lavori) | 36% | € 48.000 | 10 anni |

²⁹ Il limite di spesa si riferisce complessivamente all'abitazione e alle pertinenze, e va ripartito tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.

³⁰ Le novità, decorrenti dal 01/01/2012, sono state introdotte dall'art. 4, c. 1, lett. c) (Decreto Salva Italia), con l'inserimento dell'art. 16-bis nel corpo del D.P.R. 917/86.

| lavori) e spese sostenute dal 01/01/2016 | | | | per TUTTI |
|--|-----------------------|----------------------------|--|---|
| DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Legge 296/2006) | | | | |
| ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | TIPO DI INTERVENTO | MISURA DELLA DETRAZIONE | IMPORTO DELLA DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA | DETRAZIO NE DA RIPARTIRE IN... |
| Dal 01/01/2011 al 05/06/2013 ³¹ | <i>comma 344</i> | 55% | € 100.000 (55% di € 181.818,18) | 10 anni |
| Dal 01/01/2011 al 05/06/2013 | <i>comma 345</i> | 55% | € 60.000 (55% di € 109.090,90) | 10 anni |
| Dal 01/01/2011 al 05/06/2013 | <i>comma 346</i> | 55% | € 60.000 (55% di € 109.090,90) | 10 anni |
| Dal 01/01/2011 al 05/06/2013 | <i>comma 347</i> | 55% | € 30.000 (55% di € 54.545,45) | 10 anni |
| ANNO DI SOSTENIMENTO | TIPO DI INTERVENTO | MISURA DELLA DETRAZIONE | IMPORTO DELLA DETRAZIONE | DETRAZIO NE DA |

³¹ L'art. 1, c. 48 della L. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) ha prorogato la detrazione al periodo d'imposta in corso al 31/12/2011. Successivamente, dopo l'avvicinarsi di diverse norme che hanno prorogato ulteriormente la detrazione (prima al periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, termine poi slittato al 30/06/2013,) è intervenuto l'art.14 del D.L. 63/2013 (Decreto Energia) che ha stabilito che la detrazione del 55% opera fino alle spese sostenute al periodo d'imposta in corso al 05/06/2013.

| DELLA SPESA | | | E LIMITI DI SPESA | RIPARTIRE IN... |
|--|-----------------------|----------------------------|--|---|
| Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 ³² (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 344</i> | 65% | € 100.000 (65% di € 153.846,15) | 10 anni |
| Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 345</i> | 65% | € 60.000 (65% di € 92.307,69) | 10 anni |
| Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 346</i> | 65% | € 60.000 (65% di € 92.307,69) | 10 anni |
| Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 347</i> | 65% | € 30.000 (65% di € 46.153,84) | 10 anni |
| ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | TIPO DI INTERVENTO | MISURA DELLA DETRAZIONE | IMPORTO DELLA DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA | DETRAZIO NE DA RIPARTIRE IN... |

³² L'art. 14 del D.L. 63/2013 (Decreto Energia) che ha stabilito che la detrazione passa dalla misura del 55% a quella "maggiorata" del 65% a decorrere dalle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso al 06/06/2013 e fino a quello in corso al 31/12/2013. Tale termine finale è stato successivamente prorogato al 31/12/2014 (30/06/2015 per le parti comuni condominiali) a norma dell'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ³³ (dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 344</i> | 65% | € 100.000 (50% di € 200.000) | 10 anni |
| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 345</i> | 65% | € 60.000 (50% di € 120.000) | 10 anni |
| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 346</i> | 65% | € 60.000 (50% di € 120.000) | 10 anni |
| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 347</i> | 65% | € 30.000 (50% di € 60.000) | 10 anni |
| ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | TIPO DI INTERVENTO | MISURA DELLA DETRAZIONE | IMPORTO DELLA DETRAZIONE | DETRAZIONE DA RIPARTIRE IN... |

³³ I termini temporali e la misura della detrazione sono stati previsti dall'art. 1, c. 139 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) poi modificato dall'articolo 1, dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

| | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------|---------|
| Dal 01/01/2016 ³⁴ (dal 01/07/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 344</i> | 36% | € 96.000 | 10 anni |
| Dal 01/01/2016 (dal 01/07/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 345</i> | 36% | € 96.000 | 10 anni |
| Dal 01/01/2016 (dal 01/07/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 346</i> | 36% | € 96.000 | 10 anni |
| Dal 01/01/2016 (dal 01/07/2016 per le parti comuni condominiali) | <i>comma 347</i> | 36% | € 96.000 | 10 anni |

³⁴ A decorrere da tali date, la detrazione sarà disciplinata dall'art. 16-bis, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/86, salvo ulteriori modifiche o integrazioni alla normativa vigente. Riguarderà quindi solo i soggetti Irpef e, pertanto, occorrerà intervento normativo per includere anche i soggetti IRES. Resta ancora da capire come saranno inclusi i diversi interventi, ad oggi classificati nei commi da 344 a 346 della L. 296/06, nel corpo dell'art. 16-bis del TUIR.

Appendice statistica

**1) Analisi dinamica delle spese per le
ristrutturazioni delle abitazioni e per la
riqualificazione energetica degli edifici (2011
– marzo 2015)**

| Mesi | 2011 | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| | Val. in mln di euro | Differenza mese precedente | |
| | | valore | % |
| Valore medio | 1.330 | 185,41 | |
| gennaio | 804 | - | 0,0% |
| febbraio | 792 | - 12,00 | -1,5% |
| marzo | 972 | 180,00 | 22,7% |
| aprile | 960 | - 12,00 | -1,2% |
| maggio | 1.176 | 216,00 | 22,5% |
| giugno | 1.236 | 60,00 | 5,1% |
| luglio | 1.770 | 534,00 | 43,2% |
| agosto | 1.020 | - 750,00 | -42,4% |
| settembre | 1.240 | 220,25 | 21,6% |
| ottobre | 1.482 | 242,00 | 19,5% |
| novembre | 1.664 | 181,50 | 12,2% |
| dicembre | 2.844 | 1.179,75 | 70,9% |
| Totale | 15.960 | | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

| Mesi | 2012 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|--|
| | Val. in mln di euro | Differenza mese precedente | | Differenza mese anno precedente | | |
| | | valore | % | valore | % | |
| Valore medio | 1.618 | 156 | | 288 | | |
| gennaio | 1.059 | - 121 | -4,3% | 255 | 31,7% | |
| febbraio | 938 | - 121 | -11,4% | 146 | 18,4% | |
| marzo | 1.119 | 182 | 19,4% | 147 | 15,1% | |
| aprile | 1.089 | - 30 | -2,7% | 129 | 13,4% | |
| maggio | 1.392 | 303 | 27,8% | 216 | 18,3% | |
| giugno | 1.422 | 30 | 2,2% | 186 | 15,0% | |
| luglio | 2.027 | 605 | 42,6% | 257 | 14,5% | |
| agosto | 1.482 | - 545 | -26,9% | 462 | 45,3% | |
| settembre | 1.543 | 61 | 4,1% | 303 | 24,4% | |
| ottobre | 2.178 | 635 | 41,2% | 696 | 46,9% | |
| novembre | 2.118 | - 61 | -2,8% | 454 | 27,3% | |
| dicembre | 3.055 | 938 | 44,3% | 212 | 7,4% | |
| Totale | 19.421 | | | 3.461 | 21,7% | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

| Mesi | 2013 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|--|
| | Val. in mln di euro | Differenza mese precedente | | Differenza mese anno precedente | | |
| | | valore | % | valore | % | |
| Valore medio | 2.531 | 221 | | 913 | | |
| gennaio | 1.452 | - 1.603 | -52,5% | 393 | 37,1% | |
| febbraio | 1.422 | - 30 | -2,1% | 484 | 51,6% | |
| marzo | 1.664 | 242 | 17,0% | 545 | 48,6% | |
| aprile | 1.876 | 212 | 12,7% | 787 | 72,2% | |
| maggio | 2.481 | 605 | 32,3% | 1.089 | 78,3% | |
| giugno | 2.602 | 121 | 4,9% | 1.180 | 83,0% | |
| luglio | 3.267 | 666 | 25,6% | 1.240 | 61,2% | |
| agosto | 2.057 | - 1.210 | -37,0% | 575 | 38,8% | |
| settembre | 2.208 | 151 | 7,4% | 666 | 43,1% | |
| ottobre | 3.050 | 842 | 38,1% | 872 | 40,0% | |
| novembre | 2.806 | - 244 | -8,0% | 689 | 32,5% | |
| dicembre | 5.490 | 2.684 | 95,7% | 2.435 | 79,7% | |
| Totale | 30.373 | | | 10.953 | 56,4% | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

| Mesi | 2014 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|--|
| | Val. in mln di euro | Differenza mese precedente | | Differenza mese anno precedente | | |
| | | valore | % | valore | % | |
| Valore medio | 2.310 | 61 | | 662 | | |
| gennaio | 1.525 | - 3.965 | -72,2% | 73 | 5,0% | |
| febbraio | 1.495 | - 31 | -2,0% | 73 | 5,1% | |
| marzo | 1.739 | 244 | 16,3% | 75 | 4,5% | |
| aprile | 1.830 | 92 | 5,3% | 46 | -2,4% | |
| maggio | 2.074 | 244 | 13,3% | 407 | -16,4% | |
| giugno | 2.196 | 122 | 5,9% | 406 | -15,6% | |
| luglio | 2.867 | 671 | 30,6% | 400 | -12,2% | |
| agosto | 1.830 | - 1.037 | -36,2% | 227 | -11,0% | |
| settembre | 2.166 | 336 | 18,3% | 43 | -1,9% | |
| ottobre | 2.745 | 580 | 26,8% | 305 | -10,0% | |
| novembre | 2.501 | - 244 | -8,9% | 305 | -10,9% | |
| dicembre | 4.758 | 2.257 | 90,2% | 732 | -13,3% | |
| Totale | 27.725 | | | 2.649 | -8,7% | |


Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

| Mesi | 2015 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|
| | Val. in mln di euro | Differenza mese precedente | | Differenza mese anno precedente | | |
| | | valore | % | valore | % | |
| Valore medio | ND | ND | ND | ND | ND | |
| gennaio | 1.235 | - 3.523 | -156,1% | - 290 | -19,0% | |
| febbraio | 1.495 | 259 | 21,0% | - | 0,0% | |
| marzo | 1.815 | 320 | 21,4% | 76 | 4,4% | |
| aprile | 1.845 | 31 | 1,7% | 15 | 0,8% | |
| maggio | 1.998 | 153 | 8,3% | - 76 | -3,7% | |
| giugno | 2.288 | 290 | 14,5% | 92 | 4,2% | |
| luglio | 2.852 | 564 | 24,7% | - 15 | -0,5% | |
| agosto | 1.815 | - 1.037 | -36,4% | - 15 | -0,8% | |
| settembre | - | | | | | |
| ottobre | - | | | | | |
| novembre | - | | | | | |
| dicembre | - | | | | | |
| Totale | 15.342 | | | - 213,50 | -1,37% | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

**2) Valore delle spese sostenute nei diversi
mesi (anni 2011 marzo 2015)**


Valore in milioni di euro degli investimenti anno 2011



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ Ammontare | 804 | 792 | 972 | 960 | 1.176 | 1.236 | 1.770 | 1.020 | 1.240 | 1.482 | 1.664 | 2.844 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Valore degli investimenti in milioni di euro anno 2012



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ Ammontare | 1.059 | 938 | 1.119 | 1.089 | 1.392 | 1.422 | 2.027 | 1.482 | 1.543 | 2.178 | 2.118 | 3.055 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Valore degli investimenti in milioni di euro anno 2013



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ Ammontare | 1.452 | 1.422 | 1.664 | 1.876 | 2.481 | 2.602 | 3.267 | 2.057 | 2.208 | 3.050 | 2.806 | 5.490 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Valore degli investimenti in milioni di euro anno 2014



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ Ammontare | 1.525 | 1.495 | 1.739 | 1.830 | 2.074 | 2.196 | 2.867 | 1.830 | 2.166 | 2.745 | 2.501 | 4.758 |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

Valore degli investimenti in milioni di euro anno 2015




| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ Ammontare | 1.235 | 1.495 | 1.815 | 1.845 | 1.998 | 2.288 | 2.852 | 1.815 | - | - | - | - |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

3) variazione mensile delle spese rispetto al mese precedente (anni 2011 marzo 2015)


Variazione % investimenti su mese precedente anno 2011



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-----|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ % | 0,0% | -1,5% | 22,7% | -1,2% | 22,5% | 5,1% | 43,2% | -42,4% | 21,6% | 19,5% | 12,2% | 70,9% |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Variazione % investimenti su mese precedente anno 2013



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-----|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ % | -52,5% | -2,1% | 17,0% | 12,7% | 32,3% | 4,9% | 25,6% | -37,0% | 7,4% | 38,1% | -8,0% | 95,7% |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Variazione % investimenti su mese precedente anno 2014



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|---|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| % | -72,2% | -2,0% | 16,3% | 5,3% | 13,3% | 5,9% | 30,6% | -36,2% | 18,3% | 26,8% | -8,9% | 90,2% |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa


Variazione % investimenti su mese precedente anno 2015




| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|---|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| % | -156,1% | 21,0% | 21,4% | 1,7% | 8,3% | 14,5% | 24,7% | -36,4% | | | | |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

4) Variazione mensile delle spese rispetto allo stesso mese anno precedente (anni 2011 marzo 2015)




Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa




Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa

Variazione % investimenti stesso mese anno precedente anno 2014



| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
|-----|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ■ % | 5,0% | 5,1% | 4,5% | -2,4% | -16,4% | -15,6% | -12,2% | -11,0% | -1,9% | -10,0% | -10,9% | -13,3% |

Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa



Fonte: CNA-Osservatorio sulla tassazione della piccola impresa